

CAPITOLATO

OGGETTO: Rilascio della concessione per lo sfruttamento del giacimento delle acque minerali e di anidride carbonica associata alle acque minerali da denominarsi "Sorgente Santagata II" nel comune di Rocchetta e Croce (CE).

ART. 1 - OGGETTO

1. Oggetto del presente capitolato è il conferimento della concessione per lo sfruttamento del giacimento dell'acqua minerale e dell'anidride carbonica associata alle acque minerali da denominarsi "Sorgente Santagata II", mediante coltivazione e captazione dei pozzi di seguito elencati in tabella:

ID POZZO	WGS84 - UTM 33N		Qes (l/sec)	Riferimento catastale. Comune di Rocchetta e Croce (CE)	
	COORD. X	COORD. Y		Foglio	Particella
P1	426506,00	4566839,00	1,47	1	209
P3	426456,00	4566802,00	1,21	1	208
P4	426375,84	4566739,12	0,51	1	176a
P5	426375,84	4566744,98	0,62	1	176a
P12	426408,06	4566735,02	0,71	1	208
P13b	426387,00	4566475,00	1,00	1	5168
P19	426093,53	4566207,65	6,33	1	232
P24 (prod. CO2)	425989,73	4566061,73	0,64	2	3

2. L'area della concessione, con le relative pertinenze minerarie, ha un'estensione di circa 190 ettari ricadente nel territorio del comune di Rocchetta e Croce (CE), ai fogli di mappa nn. 1, 2, 3 e 4 e particelle così come elencate all'allegato denominato "Elenco particellare".
3. L'attuale perimetrazione dell'area di concessione potrà essere rideterminata a seguito di adeguata motivazione, incluse le opportune valutazioni idrogeologiche.
4. L'acqua minerale naturale ricompresa nella concessione è denominata "Santagata", riconosciuta con decreto del Ministero della Salute del 29 novembre 1999.
5. La portata media di esercizio (Qes) di ciascun pozzo è riportata alla tabella di cui sopra.

ART. 2 - PERTINENZE

1. I giacimenti di acque termominerali e le relative pertinenze sono soggetti al regime giuridico del patrimonio indisponibile della Regione Campania.
2. Costituiscono pertinenze del bene oggetto della concessione le opere di captazione, i piezometri e/o pozzi di monitoraggio, gli impianti di sollevamento e quelli di trasporto fino ai serbatoi di contenimento delle acque e dell'anidride carbonica e fino ai manufatti utilizzati per lo sfruttamento delle risorse.
3. Al concessionario è riconosciuto il diritto di utilizzare i beni pertinenziali del giacimento, con eventuali oneri a suo carico.

ART. 3 - ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE

1. All'assegnatario della concessione sarà conferito il diritto di coltivare, secondo l'accezione di cui all'art. 4 della L.R. 8/2008 e s.m.i., le acque minerali emunte e i gas associati, ivi compresa l'anidride carbonica, nonché di utilizzare tali risorse per tutti gli usi previsti dalla legge, salvo l'onere di acquisire tutti i pareri, nulla-osta e atti di assenso comunque denominati, nonché specifiche autorizzazioni in materia sanitaria, ambientale, di difesa del suolo ed urbanistica, richieste per il legittimo esercizio delle attività di utilizzo.
2. Il concessionario si assume totalmente il rischio di impresa, manlevando la Regione da qualsiasi responsabilità contrattuale od extracontrattuale che potrebbe derivare dall'esercizio dell'attività di coltivazione del giacimento.
3. Al concessionario affidatario saranno dunque riconosciuti:
 - a) la titolarità della concessione relativa alla sorgente di acqua minerale;
 - b) l'autorizzazione allo sfruttamento del giacimento per tutte le destinazioni previste dalla legge, alle condizioni previste dalle norme vigenti e in conformità alle prescrizioni del Piano di settore delle acque termali e minerali adottato con D.G.R. n. 633 del 15/11/2016;
 - c) l'utilizzo delle pertinenze relative all'estrazione dal giacimento poste all'interno dell'area di concessione.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, in conformità a quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 8/2008, avrà durata di 15 anni dalla data di sottoscrizione della convenzione.
2. Alla scadenza, il rapporto concessorio non sarà automaticamente rinnovato in quanto, dovendosi rispettare i canoni di imparzialità, trasparenza e concorrenza, come dettati dall'ordinamento comunitario oltre che interno, si provvederà ad apposita procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione della concessione.
3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
4. La durata della concessione è ridotta, in deroga al presente capitolato, nel caso in cui si verifichi una limitata sostenibilità qualitativa e quantitativa della risorsa, sulla base di quanto evidenziato dal piano regionale di settore delle acque minerali, naturali e termali, e dai programmi di ricerca tecnico-scientifici finalizzati alla conoscenza e tutela delle risorse; in tal caso, nessun indennizzo sarà dovuto al concessionario.
5. La concessione non è cedibile né in tutto né in parte, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 8/2008 e

dal Regolamento n. 10/2010 in materia di contratti di somministrazione – sub concessione – gestione unitaria e dall'art. 5 della Convenzione.

ART. 5 - ONERI CONCESSORI, OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E ULTERIORI CONDIZIONI

Diritto proporzionale

1. A fronte del diritto di sfruttamento del bene, il titolare del provvedimento di abilitazione allo sfruttamento delle risorse minerarie è tenuto al pagamento di diritti proporzionali annui anticipati, rapportati all'estensione dell'area impegnata, per le causali e nei tempi stabiliti dall'art. 36 della L.R. n. 8/2008, rubricato "Diritti proporzionali e contributi".
2. Tali diritti sono determinati in euro 46,12 per ettaro o frazione di esso per le aree oggetto di concessione, così come aggiornato con Decreto Dirigenziale n. 4 del 16/01/2025 in funzione dell'Indice ISTAT per i prezzi al consumo.
3. Gli importi dei diritti proporzionali annui così determinati non possono comunque essere inferiori a euro 2.608,00, così come aggiornato con decreto dirigenziale n. 4 del 16/01/2025 in funzione dell'Indice Istat per i prezzi al consumo, e sono corrisposti alla Regione, la prima volta, all'atto del rilascio del provvedimento in misura proporzionale ai mesi residui dell'anno, e successivamente, in misura integrale, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
4. I diritti proporzionali sopra indicati sono annualmente aggiornati in funzione dell'indice ISTAT per i prezzi al consumo secondo quanto previsto al comma 9 dell'art. 36 della L.R. 8/2008.

Contributo annuo

5. Il titolare della concessione è tenuto, altresì, a corrispondere un contributo annuo, ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 8/2008. Il contributo è corrisposto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Regione Campania e al comune ove è ubicato il punto di eduazione.
6. Il contributo annuo, ai sensi dell'art.36 comma 8 lett. a) della L.R. n. 8/2008, tenuto conto delle finalità produttive e della opportunità di imbottigliamento e commercializzazione, per le acque minerali naturali e di sorgente è proporzionale alla quantità di acqua imbottigliata ed è pari a 1,00 euro per metro cubo, salvo eventuale modifica dell'importo previsto dalla normativa regionale e/o salvo aggiornamento in funzione dell'indice ISTAT per i prezzi al consumo.
7. L'importo è ridotto del cinquanta per cento nei seguenti casi, non cumulabili fra loro:
 - a) commercializzazione su territorio extranazionale;
 - b) utilizzo del vetro per imbottigliamento. Il contributo è soppresso nel caso in cui le aziende utilizzino esclusivamente il vetro con vuoto a rendere.
8. Il contributo annuo come sopra determinato costituisce la base per le offerte al rialzo da presentare nella gara per la concessione del diritto di sfruttamento delle acque minerali. Le maggiori somme dovute quale rialzo della base d'asta di cui al periodo precedente sono corrisposte alla Regione Campania.
9. Il contributo sarà determinato sulla base del volume effettivamente imbottigliato dal concessionario e degli aumenti percentuali offerti a rialzo in sede di gara.
10. La produzione di imbottigliamento è stimata in **143.452.052,00 litri/anno**. Sulla base delle precedenti valutazioni, il contributo annuo è stimato in € **143.452,05**, corrispondenti a 143.452,05 metri cubi/anno, salvo riduzioni al verificarsi delle condizioni previste dall'art 36 comma 8 della L.R. n. 8/2008 e salvo variazioni nei volumi di imbottigliamento.
11. Per il pagamento dei canoni e delle somme compensative il concessionario si atterrà alle disposizioni di cui all'art. 36 della L.R. n. 8/2008.
12. La Regione Campania si riserva di verificare sistematicamente e puntualmente l'applicazione e l'osservanza da parte dell'aggiudicatario delle clausole contenute nel presente Capitolato.

Obblighi del concessionario

13. Al concessionario sarà conferito il diritto di coltivare le acque minerali e l'anidride carbonica ad esse associata, nonché di utilizzare tali risorse per tutte le destinazioni previste dalla legge alle condizioni previste dalle norme vigenti, fatto salvo l'onere di acquisire i pareri, nulla-osta e atti di assenso comunque denominati, nonché specifiche autorizzazioni in materia sanitaria, ambientale, di difesa del suolo ed urbanistica, richieste per il legittimo esercizio delle eventuali singole attività di utilizzo.
14. Il concessionario sarà tenuto ad attuare il progetto e il piano proposto in sede di offerta, e ad adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalla L.R. 8/2008, dal Regolamento n. 10/2010 e dalle leggi vigenti in materia.
15. Il concessionario dovrà, altresì:
 - a) esercitare direttamente e in modo continuativo l'attività per cui è rilasciata la concessione, secondo quanto previsto all'art. 7 della L.R. n. 8/2008;
 - b) esercitare l'attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento, e installare adeguati strumenti di misurazione automatica dei volumi, della portata e della temperatura dell'acqua emunta, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 8/2008;
 - c) corrispondere alla Regione Campania e al comune dove sono ubicati i punti di eduazione gli importi dei diritti proporzionali e dei contributi di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 36 della L.R. n. 8/2008, nonché le maggiori somme dovute quale rialzo della base d'asta di cui alla presente gara, e ogni altro onere previsto dal provvedimento di concessione, dalla legge o dal contratto, come aggiornato o modificato in corso di rapporto concessorio in conformità alle disposizioni di legge in materia. I diritti dovuti dal concessionario saranno adeguati ogni anno con apposito provvedimento amministrativo sulla base degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT;
 - d) corrispondere l'imposta sulle concessioni ai sensi degli articoli 7 e 8 della L.R. n. 1/1972;
 - e) prestare, ai sensi dell'art. 4 comma 17 della L.R. n. 8/2008 e dell'art 31 del Regolamento di attuazione n. 10/2010, una garanzia fideiussoria bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, commisurata al progetto dell'eventuale chiusura mineraria per il ripristino dello stato dei luoghi, in caso di cessazione della concessione, per un periodo pari alla durata della concessione e al tempo necessario per attuare il progetto di ripristino ambientale. La garanzia fideiussoria, a scelta del concessionario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere, altresì, verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter comma 1 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con suo provvedimento. Tale fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione;
 - f) prestare garanzia definitiva per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell'importo contrattuale (art. 117 del D.Lgs. 36/2023);
 - g) indennizzare le occupazioni temporanee e gli espropri, ed eseguire i lavori necessari in tempi strettamente tecnici;
 - h) dichiarare formalmente di tenere sollevata e indenne la Regione Campania da qualsiasi molestia o pretesa di danni da parte di terzi che si ritenessero danneggiati o pregiudicati dalla concessione e dal suo esercizio. Il concessionario è tenuto, pertanto, a risarcire ogni danno derivante a terzi dall'esercizio dell'attività mineraria per tutta la durata della concessione;

- i) attenersi scrupolosamente nell'esercizio a quanto espressamente previsto dalla concessione rilasciata, nonché dalla L.R. n. 8/2008 e dal regolamento di attuazione n. 10/2010 e più in generale, al rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia;
- j) trascrivere, a sua cura, la concessione nei registri immobiliari, ai sensi del comma 12 dell'art. 4 della L.R. n. 8/2008;
- k) far pervenire alla Regione Campania, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione per il rilascio della concessione – in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2643 del codice civile – copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della concessione medesima presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- l) adempiere a ogni obbligo e onere previsto dalla Convenzione per il rilascio della Concessione, nonché alle prescrizioni della L.R. n. 8/2008, del regolamento di attuazione n. 10/2010 e a ogni altra prescrizione di legge in materia di acque minerali;
- m) a tutelare l'uso della risorsa idrica di cui all'art.144 del D.Lgs.152/2006;
- n) essere in regola, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, con le disposizioni in materia contributiva e previdenziale e in materia di antimafia (D.Lgs. 156/2011). A tal proposito costituisce causa di esclusione dalla presente procedura l'esistenza di cause ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il DURC e l'informativa antimafia dovranno successivamente risultare regolari per tutta la durata del rapporto concessorio, pena l'avvio del procedimento finalizzato alla revoca della concessione. L'ufficio regionale competente effettuerà, al riguardo, periodici controlli volti a verificare quanto sopra.

ART. 6 - ACQUISIZIONE DEI PARERI PREORDINATI ALL'AGGIUDICAZIONE E AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Conclusa la fase valutativa, la stipula della concessione è subordinata, ai sensi dell'art. 33 commi 8 e 9 della L.R. n. 8/2008, alla positiva conclusione del relativo procedimento di valutazione di incidenza e di valutazione di impatto ambientale, ove dovuti, per quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, e alla conclusione dell'istruttoria di cui all'art. 4 della L.R. n. 8/2008 ed all'art. 11 del Regolamento regionale n. 10/2010, condotta sulla base della documentazione prodotta in sede di gara.
2. La mancata attivazione del procedimento di valutazione di incidenza e di valutazione di impatto ambientale, ove dovuti, da parte dell'aggiudicatario, con la presentazione dell'istanza corredata della necessaria documentazione al competente Ufficio regionale entro novanta giorni dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione, comporta la decadenza della stessa concessione aggiudicata.
3. La V.I.A. è un endoprocedimento a istanza di parte nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), disciplinato dall'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, che al comma 1 prevede: "Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso".
4. Lo Staff tecnico amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania è competente all'indizione, svolgimento ed emanazione del provvedimento finale della conferenza di servizi prevista nell'ambito del PAUR, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.
5. A seguito della Proposta di Aggiudicazione, l'Operatore economico (in seguito: Proponente) – a pena di decadenza - entro 90 giorni dalla trasmissione via PEC del suddetto provvedimento, ha l'obbligo di

presentare istanza all'Autorità competente per il rilascio del PAUR, ai sensi e nelle modalità di cui al menzionato art. 27-bis.

6. A conclusione dell'espletamento della procedura indicata, il PAUR è comprensivo anche, ai sensi di legge, dell'aggiudicazione della concessione. Qualora il PAUR si concluda con esito negativo nei confronti del Proponente, si procederà alla revoca della "Proposta di aggiudicazione", riservandosi di procedere a una nuova proposta di aggiudicazione, se e in quanto ritenuto conveniente, secondo l'ordine della graduatoria, qualora vi sia più di un partecipante alla procedura di gara.
7. Successivamente, verificati tutti requisiti di legge e le autodichiarazioni rese, si procederà alla stipula tra l'aggiudicatario e l'Autorità concedente, della Convenzione di rilascio della concessione, che costituisce titolo per la coltivazione del giacimento.

ART. 7 - AUTORIZZAZIONE PER LE UTILIZZAZIONI

1. Sono sottoposte ad autorizzazione regionale, con le procedure previste dal regolamento di attuazione e previo parere della azienda sanitaria locale, le seguenti utilizzazioni delle acque minerali naturali:
 - a) confezionamento di acque minerali naturali destinate al consumatore finale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
 - b) impiego di acque minerali naturali nella produzione di bibite analcoliche, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n.719;
 - c) estrazione di sali o di sostanze componenti od associate;
 - d) miscelazione di acque minerali naturali il cui impiego è già autorizzato con quelle di nuove captazioni nell'ambito del perimetro della concessione.
2. L'efficacia dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento da parte della competente ASL, su richiesta e a spese dell'interessato, della conformità delle strutture nonché all'accertamento mediante analisi di laboratorio della igienicità del prodotto, e al rispetto di ogni normativa statale e regionale vigente in materia.
3. Per quanto non espressamente previsto l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali è disciplinata dalla legge regionale n. 8/2008, dal regolamento attuativo n. 10/2010 e dal D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176.

ART. 8 – AUTORIZZAZIONE SANITARIA

1. L'autorizzazione sanitaria concernente l'apertura dello stabilimento per l'imbottigliamento e la commercializzazione dell'acqua minerale proveniente dalle sorgenti captate all'interno della concessione mineraria deve essere richiesta dal concessionario all'Autorità competente entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del disciplinare di concessione. L'imbottigliamento dell'acqua minerale potrà avvenire solo quando il concessionario sarà in possesso di tutte le idonee certificazioni in materia igienico – sanitaria.

ART. 9 – CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione cessa:
 - a) per scadenza del termine;
 - b) per rinuncia;
 - c) per decadenza;
 - d) per revoca;
 - e) per esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e sua inutilizzabilità;
 - f) nei casi previsti dall'art. 4 (oggettiva incompatibilità del Progetto di coltivazione con il Piano di settore

ovvero mancato adeguamento allo stesso);

g) per risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1453 e sgg., ovvero dell'art.1456 c.c.

2. Al termine della concessione, per qualunque causa determinata, il concessionario è tenuto a riconsegnare alla Regione il bene oggetto della concessione, e le relative pertinenze.
3. Nei casi di cui al comma 1, alle eventuali ipoteche iscritte sui beni oggetto della concessione si applicano le norme del codice civile.
4. Il provvedimento adottato nei casi di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e nell'albo comunale del comune interessato.
5. La rinuncia alla concessione è comunicata dal concessionario, tramite una dichiarazione di rinuncia senza condizioni, al competente ufficio regionale che adotta il relativo atto entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della dichiarazione. Il concessionario che rinuncia alla concessione è costituito, dalla data della relativa comunicazione, custode temporaneo del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze, con l'obbligo della loro manutenzione ordinaria e dell'esecuzione dei lavori ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità e con il divieto di coltivazione e sfruttamento del giacimento. Dalla data di adozione del provvedimento di rinuncia, il concessionario è obbligato alla restituzione del bene oggetto della concessione unitamente alle pertinenze.
6. La decadenza della concessione è dichiarata nei casi e con le modalità previste dalla L.R. n. 8/2008. Il concessionario dichiarato decaduto è tenuto alla restituzione del bene oggetto della concessione, unitamente alle pertinenze e non ha diritto a rimborsi, indennità o compensi per le opere ed i lavori eseguiti da parte della Regione, compresa la quota residua del diritto proporzionale corrisposto.
7. L'esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e la sua inutilizzabilità sono dichiarate con provvedimento regionale, con il quale sono impartite al concessionario le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori a tutela della pubblica incolumità.

ART. 10 – VIGILANZA E SANZIONI

1. Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente capitolato devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'art.37 della L.R. n. 8/2008, e può comportare, tra l'altro, la decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'art. 18 della medesima L.R. n. 8/2008 e dell'art.40 del R.D. n. 1443/1927.
2. La vigilanza sul rispetto della L.R. n. 8/2008 è esercitata, ai sensi dell'art. 37 della stessa, dagli uffici della competente Direzione Generale della Regione Campania per quanto di competenza e, per i controlli igienico sanitari dall'ASL territorialmente competente.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse emergere in ordine all'applicazione e interpretazione del presente Capitolato, è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

ART. 12 - NORMA DI RINVIO E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle previsioni del disciplinare di gara e del contratto, nonché alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di acque minerali e di beni pubblici.